

## COMMISSIONE VI

## FINANZE E TESORO

19.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BATTAGLIA

## INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1385) . . . . .	183
PRESIDENTE . . . . .	183, 186, 189
BELLOCCHIO . . . . .	187, 188
CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA . . . . .	189
GARZIA, <i>Relatore</i> . . . . .	184, 185
GOTTARDO . . . . .	189
IANNIELLO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	185, 188, 189
POTÌ . . . . .	189
RENDE . . . . .	185
RUBBI EMILIO . . . . .	188
SANTAGATI . . . . .	184, 189
SPAVENTA . . . . .	188
Votazione segreta:	
PRESIDENTE . . . . .	189

La seduta comincia alle 11,15.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 29 gennaio 1980.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 7 maggio scorso sono stati definiti gli articoli con esclusione degli articoli 7, 8 e 11 e degli emendamenti ad essi connessi, i quali sono stati rinviati, per un ulteriore approfondimento, all'esame del Comitato ristretto.

Il relatore, onorevole Garzia, ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

**GARZIA, Relatore.** Il Comitato ristretto, ritirati i precedenti emendamenti, ha accolto le motivazioni espresse dal Governo per quanto riguarda l'articolo 7. Il Governo, infatti, ha manifestato preoccupazione in ordine all'incidenza sulla scala mobile dell'eventuale sovrapprezzo che i rivenditori avrebbero potuto praticare.

Pertanto, il Comitato ristretto è pervenuto alla decisione di proporre la soppressione dell'articolo 7. Tuttavia va osservato come tanto questo quanto altri problemi, relativi all'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio possano essere ripresi e meglio considerati al momento della riforma generale dell'Amministrazione dei monopoli, e che, allo stato, resta vigente la precedente normativa in materia di patentini.

Per quanto riguarda l'articolo 8, il Comitato ristretto propone di sostituirlo con il seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'amministrazione dei Monopoli di Stato esegue, a proprie spese, il trasporto fino alle rivendite dei prodotti da essa commercializzati, provvedendo al ritiro degli ordini di fornitura e degli attestati di pagamento. A partire dalla stessa data è soppressa l'indennità di trasporto salì prevista dall'articolo 24, quarto comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli esperimenti di trasporto fino alle rivendite, in atto dal 1° ottobre 1979 ».

In sostanza, con questo testo sostitutivo dell'articolo 8 il Comitato ristretto ha inteso proporre alla Commissione la soluzione di alcuni problemi i quali sono

emersi nel corso della discussione del disegno di legge. In primo luogo, si intende eliminare ogni ipotesi innovativa circa le metodologie di definizione del trasporto, sempre in ordine all'attesa riforma generale dei monopoli. Pertanto, non essendo indicata nel testo sostitutivo alcuna modalità di trasporto, si fa riferimento - questo deve essere ben chiaro - alla normativa in atto, che prevede che l'amministrazione dei monopoli possa provvedere direttamente al trasporto. L'avverbio « direttamente » significa, per l'amministrazione dei monopoli, che o essa provvede al trasporto con mezzi propri o vi provvede dandolo in appalto ad imprenditori abilitati, ai sensi di legge, ad effettuarlo.

In secondo luogo, quando si effettui il trasporto a spese dell'amministrazione dei monopoli - salvo quanto potrà avvenire al momento della riforma generale di detta amministrazione - occorre dare soluzione al problema della consegna degli attestati di pagamento e del ritiro degli ordini, senza modificare in alcun modo la normativa presente, cioè mantenendo il pagamento differito, così come è stabilito per legge, o il pagamento contante per chi effettui normalmente tale pagamento. Perciò, quando si parla di attestati di pagamento si fa riferimento all'attuale prassi, cioè ai conti correnti postali attraverso i quali i gestori effettuano oggi il pagamento.

Tanto l'emendamento soppressivo dell'articolo 7 quanto l'emendamento sostitutivo dell'articolo 8 rappresentano un auspicio per la soluzione di tutti i problemi esistenti in questa materia al momento della riforma generale dell'Amministrazione dei monopoli.

Quanto all'articolo 11, il Comitato ristretto propone di lasciarlo invariato, non essendosi posto alcun problema su di esso dopo la decisione di proporre le due modifiche che ho illustrato.

**SANTAGATI.** Prendo atto delle dichiarazioni testè rese dal relatore, nelle quali è stata sintetizzata una convergenza di vedute emersa durante i lavori del Comitato ristretto.

Per quanto concerne l'articolo 7, si è soprasseduto ad una sostituzione del vigente articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Quindi, poiché si intende sopprimere l'articolo 7 del disegno di legge in esame, è evidente che resta in vigore il suddetto articolo 23. È altrettanto evidente che tutto il discorso viene rimandato al momento in cui si affronterà — ed auspichiamo che ciò avvenga al più presto — il problema della riforma generale dell'azienda. Tutti i gruppi politici della Commissione hanno firmato un ordine del giorno, con il quale si chiede che entro il 30 giugno il Governo assolvà ad un impegno assunto ormai da tempo, quello cioè di presentare il disegno di legge di riforma generale dei monopoli.

Quanto all'articolo 8, l'accordo raggiunto in sede di Comitato ristretto può considerarsi soddisfacente. Chiedo al relatore se non sarebbe preferibile parlare, nel primo comma, di ricevute di versamenti in conto corrente postale invece che di attestati di pagamento. Non formalizzo la proposta se il relatore ci assicura che la formula « attestati di pagamento » è onnicomprensiva, anche dei versamenti in conto corrente postale.

Con questo chiarimento, mi dichiaro favorevole all'approvazione del testo proposto dal relatore.

RENDE. Vorrei esprimere qualche perplessità in ordine alla proposta di soppressione dell'articolo 7. L'accordo raggiunto in sede di Comitato ristretto è un accordo che lascia le cose come sono, cioè su una linea rinunciataria dell'amministrazione, che priva il consumatore della possibilità di acquistare presso i pubblici esercizi che erano indicati nell'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

D'altra parte comprendo che gli interessi in gioco non erano di facile composizione e quindi comprendo le ragioni che hanno portato il Comitato ristretto a proporre la soppressione dell'articolo 7. Intendo però manifestare ugualmente queste perplessità ed anche una certa delusione.

GARZIA, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 7, vorrei far rilevare all'onorevole Rende che rimane la precedente normativa e quindi non vengono aboliti i patentini. La proposta di soppressione va vista alla luce dell'ordine del giorno cui ha fatto riferimento l'onorevole Santagati e con il quale la Commissione chiede al Governo la presentazione entro breve tempo di un progetto di riforma dell'amministrazione dei monopoli. Ribadiamo da alcuni mesi la necessità di estendere l'istituto dei patentini e di tale questione si discuterà al momento opportuno.

Quanto all'articolo 8, vorrei dire all'onorevole Santagati che là dove si parla di attestati di pagamento ci si riferisce alla normativa in atto presso l'amministrazione dei monopoli, secondo cui il versamento del pagamento deve essere effettuato attraverso conti correnti postali. Per quanto riguarda i pagamenti differiti, il testo sostitutivo dell'articolo 8 non modifica in alcun modo la normativa vigente.

IANNIELLO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'emendamento soppressivo dell'articolo 7, che dimostra come il Comitato ristretto abbia tenuto presenti le preoccupazioni manifestate nel corso della seduta precedente. Conferma inoltre la propria disponibilità ad esaminare la questione in maniera più approfondita in sede di riforma generale dell'Amministrazione dei monopoli, d'intesa con i gruppi parlamentari.

Per quanto riguarda l'articolo 8 nella nuova formulazione proposta dal Comitato ristretto, il Governo si rimette alla Commissione, precisando che la normativa vigente dà facoltà all'amministrazione dei monopoli di seguire tutte le modalità già sperimentate.

Il Governo non intende porre alcuna preclusione, per quanto riguarda il riordino generale, al nuovo tipo di servizio che viene proposto. È ovvio, però, che nel momento in cui tale servizio graverà interamente sull'Amministrazione dei monopoli quest'ultima dovrà ricorrere necessariamente al sistema più economico ed effi-

ciente. Intanto, gli esperimenti ci forniranno elementi per trarre indicazioni e conclusioni in ordine al sistema da adottare, al quale dovrà provvedere direttamente l'azienda.

Il Governo, infine, conferma, a proposito dell'interpretazione delle parole « attestati di pagamento », che questi ultimi sono comprensivi anche di quelli costituiti dai conti correnti postali, cosicché nulla è modificato in ordine al modo di pagamento attuale. Sottolinea poi il fatto che non si intende minimamente sopprimere le attuali agevolazioni in materia di pagamento differito.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla definizione degli articoli 7, 8 e 11 accantonati nella scorsa seduta.

Do nuovamente lettura dell'articolo 7.

#### ART. 7.

L'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« Art. 23. — Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita di tabacchi nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo o di cura o negli spacci cooperativi, con il sovrapprezzo stabilito dal regolamento di attuazione, e comunque non superiore a lire 100 per pacchetto, del prezzo di tariffa, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, ed osservando le modalità fissate con lo stesso decreto.

L'autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino.

Il rifornimento dei generi al patentino è effettuato dalla rivendita più vicina o, in presenza di particolari motivi, da altra rivendita a ciò destinata dall'Amministrazione. Tali forniture saranno effettuate esclusivamente attraverso gli appositi stampati forniti dall'Amministrazione dei monopoli dai quali dovrà risultare l'ammontare complessivo del prelevamento e del sovrapprezzo a beneficio del titolare del patentino ».

Il relatore, a nome del Comitato ristretto, ha proposto il seguente emendamento:

« Sopprimere l'articolo 7 » (7. 3).

A fronte dell'emendamento interamente soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 7.

(È respinto).

L'articolo 7 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 8:

L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 14 ottobre 1958 concernente regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio è sostituito dal seguente:

« Art. 77. — A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'Amministrazione dei monopoli esegue a proprie spese il trasporto dei generi di monopolio dagli organi di distribuzione alle rivendite, il ritiro contestuale delle ricevute di versamento in conto corrente postale del finanziamento dei generi prelevati dai rivenditori la volta precedente ai sensi della legge 18 febbraio 1963, n. 303, ed il ritiro contestuale delle ordinazioni dei prodotti occorrenti alle rivendite per la levata successiva.

Alla stessa data è soppressa l'indennità di trasporto salì prevista dall'articolo 24, terzo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.

L'Amministrazione è autorizzata con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione, a stabilire le modalità per lo svolgimento del servizio, direttamente o mediante società o cooperative di trasportatori abilitati ai sensi di legge. È autorizzata altresì con le stesse modalità ad eseguire esperimenti al fine di determinare esattamente costi e modalità del servizio nel periodo intercorrente dal 1° ottobre 1979 al 31 dicembre 1981 ».

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1980

Il relatore, onorevole Garzia, a nome del Comitato ristretto, propone il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

« A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'amministrazione dei monopoli di Stato esegue, a proprie spese, il trasporto fino alle rivendite dei prodotti da essa commercializzati, provvedendo al ritiro degli ordini di fornitura e degli attestati di pagamento. A partire dalla stessa data è soppressa l'indennità di trasporto sali prevista dall'articolo 24, quarto comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli esperimenti di trasporto fino alle rivendite, in atto dal 1° ottobre 1979 ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

L'articolo 8 rimane pertanto definito nel testo sostitutivo testé approvato.

Poiché all'articolo 11 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò in votazione dopo averne dato lettura:

« All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente articolo 8, sostenuto in 40 milioni di lire per l'esercizio 1979 e previsto in 220 milioni di lire per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981, si provvede coi normali stanziamenti di bilancio inerenti al trasporto dei generi commercializzati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

All'onere finanziario per il 1982, previsto in 15 miliardi di lire, si provvederà mediante corrispondente aumento della quota al fornitore, di cui alle tabelle annessa alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni.

*(È approvato).*

È stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione finanze e tesoro, premesso che nel corso della VII legislatura il Governo chiese ed ottenne la

sospensione delle proposte di riforma dell'Azienda dei monopoli d'iniziativa parlamentare in quanto manifestò la volontà di essere presente sull'argomento con un proprio disegno di legge;

considerato che nei confronti del Governo è stata aperta da parte della CEE procedura d'infrazione a causa del mantenimento del monopolio di Stato dei tabacchi;

rilevata l'urgenza di procedere in tempi brevi e non più rinviabili alla legge di riforma dell'Azienda dei Monopoli di Stato al fine di renderla maggiormente competitiva nella fase agricola, manifatturiera e commerciale,

impegna il Governo

a presentare entro e non oltre il 30 giugno 1980 un apposito disegno di legge di riforma dell'Azienda al fine di consentirne la discussione unificata con le proposte di iniziativa parlamentare presentate anche nell'attuale legislatura.

0/1385/1. 6 BELLOCCHIO, SPAVENTA, GARZIA, BORGOGGIO, BERNARDINI, GOTTARDO, D'ALEMA, CITTERIO, SANTAGATI, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, GIURA LONGO, TONI, LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA, SARTI.

BELLOCCHIO. L'articolo 37 del Trattato di Roma prevedeva che i paesi membri dovessero riordinare entro il 1° giugno 1970 i propri monopoli nazionali a carattere commerciale, così da abolire il diritto di importazione. Ma finora non si è fatto nulla e siamo in presenza di una procedura da parte della CEE nei confronti del Governo italiano. Nella precedente legislatura si è avuta la discussione generale di proposte di iniziativa parlamentare; non si è potuti arrivare all'approvazione degli articoli perché il Governo chiese di sospendere i lavori del Comitato ristretto perché desiderava essere presente con un proprio disegno di legge. Tuttavia, malgrado i numerosi solleciti il disegno governativo non è mai stato presentato. La presentazione, nell'attuale legislatura di

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1980

proposte di legge di iniziativa parlamentare di vari gruppi politici sta a dimostrare la necessità e l'urgenza del provvedimento. Occorre farsi carico del problema di una riforma dell'Azienda se vogliamo renderla competitiva da tutti i punti di vista.

IANNIELLO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se il Governo dovesse prendere in esame il testo così com'è formulato, lo potrebbe accettare solo come raccomandazione per un atto di riguardo nei confronti del Parlamento. Infatti la scadenza prevista al 30 giugno 1980 non consente materialmente di potere elaborare il testo del nuovo disegno di legge di riforma. Nel comunicare al Parlamento la ferma intenzione del Governo di portare in porto lo schema di disegno di legge sulla riforma dei monopoli, rendo noto che è stato affidato un compito di ricerca ad una società di consulenza, che ha chiesto quattro mesi di tempo per presentare le proprie conclusioni.

La stessa amministrazione delle finanze si è fatta carico di effettuare direttamente, attraverso le proprie strutture, ricerche all'estero, nei paesi i quali hanno un sistema di produzione e distribuzione dei generi di monopolio simile al nostro, per poter acquisire ulteriori elementi da mettere a disposizione del Parlamento. Inoltre essa ha assunto l'impegno di confrontarsi con le parti sociali.

Orbene, se si considera che fino all'8 giugno prossimo i membri del Parlamento e quelli del Governo saranno impegnati per le elezioni amministrative, si comprende bene come il termine del 30 giugno sia una data troppo ravvicinata.

Il Governo potrebbe accogliere l'ordine del giorno se il termine fosse spostato al 31 dicembre 1980.

BELLOCCHIO. Le motivazioni ora adottate dal rappresentante del Governo mi sembrano abbastanza peregrine, specie se si tiene conto del fatto che il Parlamento ha già compiuto degli studi sulla riforma dell'Amministrazione dei monopoli, pubblicati in un apposito volume, dai quali si potrebbe attingere per una migliore e più

aggiornata informazione circa i sistemi seguiti dagli altri paesi.

Del resto, per quanto riguarda la riforma delle ferrovie dello Stato — ben più complessa di quella dei monopoli — il Governo non ha dato incarichi ad alcuna società di consulenza.

Inoltre, va ricordato che il termine del 30 giugno si riferisce a quanto fu stabilito già nella precedente legislatura e che il Governo ha già disatteso la volontà espressa dal Parlamento nella VII legislatura, nonché le decisioni della CEE.

Pertanto, il gruppo comunista si dichiara contrario ad uno spostamento al 31 dicembre 1980 del termine per la presentazione di un disegno di legge di riforma dell'azienda.

RUBBI EMILIO. Desidero invitare il rappresentante del Governo ed i membri del gruppo comunista a trovare un accordo su di una data che sia compresa tra il 30 settembre ed il 31 ottobre 1980, atteso che entro il 30 settembre sarà possibile al Governo ottenere i risultati del lavoro di cui esso ha incaricato la società di consulenza e sottoporli ad una eventuale verifica.

Ritengo importante che si concluda la discussione di questo disegno di legge con l'espressione di una volontà concorde della Commissione e del Governo di stabilire un termine indifferibile per la presentazione del provvedimento di riforma, sia per gli adempimenti ai quali siamo tenuti per legge, sia per migliorare l'organizzazione di un'azienda la cui attività ha diretto riferimento ai consumi di una notevole parte della popolazione italiana.

SPAVENTA. Comprendo le ragioni adottate dal sottosegretario Ianniello e quelle adottate dall'onorevole Emilio Rubbi; d'altro canto si può comprendere anche la riluttanza dell'onorevole Bellocchio ad acconsentire ad un ulteriore spostamento di un termine che riguarda uno dei *leit motiv* di questa Commissione: quello della sempre promessa ma mai finora attuata riforma dell'Amministrazione dei monopoli.

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1980

Pertanto, mi sembra fuor di luogo stabilire un rinvio della presentazione del disegno di legge al 31 dicembre prossimo. D'altra parte, però, se sussistono i motivi addotti dal rappresentante del Governo, si può ragionevolmente accogliere la proposta dell'onorevole Rubbi di fissare il termine al 30 settembre prossimo.

IANNIELLO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo può accettare il termine del 31 ottobre, non quello del 30 settembre.

PRESIDENTE. Proporrei allora, come soluzione definitiva, il termine del 15 ottobre 1980.

IANNIELLO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Con questo termine, il Governo accoglie l'ordine del giorno Bellocchio.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. Il gruppo comunista voterà a favore di questo disegno di legge. Dispiace soltanto che il Governo abbia richiesto uno slittamento del termine per la presentazione del disegno di legge di riforma dell'Amministrazione dei monopoli, soprattutto se si ricordi che, nella passata legislatura, esso chiese di sospendere l'esame dei provvedimenti presentati da vari gruppi parlamentari e promise che non avrebbe tardato a presentare un apposito disegno di legge la cui elaborazione era già in fase avanzata.

Pertanto va da sé che un impegno più preciso e puntuale da parte del Governo su questa materia avrebbe ottenuto una più pronta adesione da parte del gruppo comunista.

GOTTARDO. Anche il gruppo democristiano voterà a favore del disegno di legge.

Desidero ricordare al rappresentante del Governo come questo provvedimento riguardi una delle poche attività ad alto quoziente di validità, sia in ordine alla

presenza di materie prime sia in ordine all'adozione di tecnologie. Spesso infatti si dimentica che il nostro paese è uno dei più forti e qualificati produttori di tabacco e adotta la più sofisticata tecnologia nel settore della confezione del tabacco. Perciò bisogna in tutti i modi evitare di penalizzare questa attività.

Mi auguro, infine, che la riforma dell'Amministrazione dei monopoli, così com'è stato anticipato in questa sede, possa consentire una presenza ancor più qualificata ed importante del nostro paese nel settore della produzione e distribuzione dei generi di monopolio.

POTI. A nome del gruppo socialista ricordo che da tempo sollecitiamo una riforma dei monopoli. In Puglia e nel Salento siamo fortemente interessati a questo problema.

Ritengo che la data del 15 ottobre sia una data realistica e che possa essere rispettata per il varo di questa riforma. Ci auguriamo che il Governo possa concordare con quanto è stato sollecitato da più parti politiche, cioè che sia fissata a tempi brevi la data di presentazione del progetto di riforma.

SANTAGATI. Riteniamo accettabile il provvedimento in esame in quanto rappresenta solo un punto di passaggio verso la riforma dell'amministrazione. Poiché riteniamo che, pur nella limitatezza dei contenuti, esso rappresenti uno strumento che agevola il raggiungimento della prospettiva finale, cioè la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge di riforma, preannunciamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1980

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1385):

Presenti e votanti . . . 25

Maggioranza . . . . . 13

Voti favorevoli . . . 25

Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bellocchio, Bernardini, Borgoglio, Citterio, Conchiglia Calasso Cristina, D'Alema, Di Giulio, Garzia, Giura Longo, Gorla, Gottardo, Lanfranchi Cordioli Valentina, Manino, Merolli, Poti, Rende, Rossi Di Montelera, Rubbi Emilio, Russo Giuseppe, Santagati, Sarti, Spaventa, Toni, Triva, Vetere.

**La seduta termina alle 12.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO